

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. AG 7/12

Parere sulla Normativa del 04/04/2012 - rif. AG 7/12 d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

Istanza di parere, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, formulata dal Comune di Piacenza- Le ditte che partecipano ad una gara di appalto ben possono, fermo restando l'obbligo di assicurare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste dal capitolato, organizzare il personale e i mezzi da impiegare nell'esecuzione del contratto secondo i propri schemi, non potendo la stazione appaltante imporre l'adozione di una certa organizzazione di impresa. Le clausole sociali che, nei bandi di gara, richiamano condizioni di esecuzione attinenti al personale da assumere per un determinato appalto, devono contenere, infatti, disposizioni volte a permettere il contemperamento di due diverse esigenze: da una parte, l'onere posto a carico dell'appaltatore di assumere il personale necessario al servizio e, dall'altra, il dovuto rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'aggiudicatario. Tutto questo a condizione che, sotto il profilo formale, affinché la clausola sia sufficientemente evidenziata nel bando di gara e appaia adeguatamente identificabile, in modo espresso, da un articolo dello stesso. Sotto il profilo sostanziale, perché la condizione di esecuzione appaia più chiaramente rispettosa della libertà di impresa.